

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_  
nella residenza Municipale

TRA

Il Comune di Alba Adriatica (TE) rappresentato dal Sindaco *pro – tempore*, Prof.ssa Antonietta Casciotti, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

ED

Il Comune di Civitella del Tronto (TE) nella persona del Sindaco *pro-tempore*, Avv. Cristina Di Pietro, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta

PREMESSO

- che l' art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale di competenza della struttura ministeriale preposta alla gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale;

- che i Comuni di Alba Adriatica e Civitella del Tronto, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segreteria Comunale;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
  - a) con deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta dal Consiglio Comunale di Civitella del Tronto in data \_\_\_\_\_;
  - b) con deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta dal Consiglio Comunale di Alba Adriatica in data \_\_\_\_\_, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando e dando atto che la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno (art. 7, commi dal 31 ter al 31 septies). Con il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 2010 è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di regione, a livello territoriale, succedono, avvalendosi dei relativi uffici e personale, ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della richiamata Agenzia.

ART.2 - I Comuni di Alba Adriatica e Civitella del Tronto dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, le funzioni di Segreteria Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere tanto un significativo risparmio della relativa spesa quanto una efficace razionalizzazione delle attività amministrative.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Alba Adriatica, che assume il ruolo di Comune Capo Convenzione.

ART.3 - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che viene individuato nel Segretario titolare del Comune Capo Convenzione.

ART.4 - La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune Capo Convenzione.

ART.5 - Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART.6 - La presente convenzione avrà durata fino al 31 maggio 2019, a decorrere dalla data della effettiva assunzione del servizio da parte del Segretario presso la segreteria convenzionata. Essa potrà anche essere sciolta anticipatamente in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. Lo scioglimento consensuale avrà luogo alla data stabilita in accordo tra gli Enti e la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui il C.d.A. dell'Agenzia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto a due mesi dalla comunicazione da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune Capo Convenzione, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune Capofila o sede della convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Regionale dell'Agenzia, per i provvedimenti di competenza.

ART.7 - Il Segretario della segreteria convenzionata viene scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n.267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune.

ART.8 - La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100 del d.lgs. n.267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Civitella del Tronto.

ART.9 - Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco del Comune di Civitella del Tronto.

ART.10 - Il Sindaco del Comune di Alba Adriatica è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale in accordo con il Sindaco del Comune di Civitella del Tronto, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale nel Comune Capofila;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.
- d) fruizione di ferie/congedi ecc.

ART.11 – Il Segretario assegnato all'Ufficio di Segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni secondo la seguente modalità:

- n. 2 giorni alla settimana per un totale di n. 15 ore settimanali presso il Comune di Civitella del Tronto;
- il restante monte ore lavorativo settimanale sarà prestato - secondo le norme contrattuali vigenti - presso il Comune il Comune di Alba Adriatica.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, previo accordo tra i Sindaci.

ART.12 – I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento del Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni medesimi: 58,33% Comune di Alba Adriatica (pari a nr. 21 ore settimanali), 41,67% Comune di Civitella del Tronto (pari a nr. 15 ore settimanali).

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e corrisposti dal Comune Capo Convenzione, il quale chiederà trimestralmente il rimborso della quota parte a carico del Comune di Civitella del Tronto.

Il Comune Capo Convenzione e il Comune Convenzionato provvederanno inoltre direttamente alla gestione del servizio mensa sulla base della rispettiva fruizione dei rientri pomeridiani effettuati dal Segretario. In deroga a quanto diversamente regolamentato dai Comuni convenzionati, gli oneri relativi alla gestione del servizio mensa sono posti a carico del Comune che beneficia della prestazione del Segretario resa in orario pomeridiano, se questa fa seguito alle ore lavorative svolte nella fascia antimeridiana anche presso diverso Ente (*cf. Orientamento Applicativo ARAN RAL\_1590/2013*)

Il Comune di Civitella del Tronto provvederà al rimborso delle quote a suo carico, entro trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi legali.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati da entrambi i Sindaci, faranno carico al Comune Capo Convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei due Enti.

ART.13 - Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, da calcolarsi secondo il Decreto del Presidente dell'Unità di Missione presso il Ministero dell'Interno prot. n.25402 del 17 maggio 2011, saranno integralmente a carico del Comune di Civitella del Tronto, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per prestazioni di lavoro straordinario nei casi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, il compenso per l'eventuale esercizio delle funzioni di direttore generale e la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Civitella del Tronto saranno comunicati al Comune Capo Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.41 della legge 11.07.1980 n.312.

ART.14 - Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono rappresentate da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART.15 - Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, alla competente Sezione Regionale Abruzzo dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di L'Aquila.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e al CCNL di categoria vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA

*(Prof.ssa Antonietta Casciotti)*

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

*(Avv. Cristina Di Pietro)*